

Parco Nazionale



dei Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Centro Regionale della Protezione Civile Regione Umbria
Via Romana Vecchia, 06034 Foligno (PG)

Tel. +39 0742 20990

Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche

Via Maestri del Lavoro, 06029 Tolentino (MC)

Tel./Fax +39 0733 961946/+39 335 8745284

Municipio di Visso Località Palombare (Impianti Sportivi)

62039 Visso (MC)

Tel. +39 335 7226283

Prot.n. 0004229-16/08/2017-EP.NAT9-SARON-9

Class. 7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e smi - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993 __ Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine nord - ovest del plesso scolastico P. Pirri in Visso, realizzazione parco giochi e installazione recinzione. Richiedente: Comune di Visso __ (Pr.155/17) __ Comunicazione concessione provvedimento n. 82 del 10.08.2017 e richiesta affissione Albo.

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

~~comunicazione@parcosibillini.it~~

cta.visso@pec.corpoforestale.it

cs.visso@pec.corpoforestale.it

Comune di Visso - Area Tecnica _ 62039 Visso Mc

Coordinamento Territoriale Carabinieri per l'Ambiente del PNMS
62039 Visso Mc

Stazione Carabinieri Parco Visso _ 62039 Visso Mc

In riferimento alla Vs. nota n. 6662 del 29.06.2017, pervenuta in data 29.06.2017 prot. 3267, inerente la realizzazione delle opere di cui in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento n. 82 del 10.08.2017 con il quale è stato concesso il Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per **sette** giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal **12.08.2017**. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al C.T.C.A. ed alla Stazione Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.



Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)



Esito di richiesta di Nulla Osta

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 82

Del 10.08.2017

Oggetto: Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine nord – ovest del plesso scolastico P. Pirri in Visso, realizzazione parco giochi e installazione recinzione. Richiedente: Comune di Visso __ (Pr.155/17)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al Comune di Visso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine nord – ovest del plesso scolastico P. Pirri in Visso, realizzazione parco giochi e installazione recinzione, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.



Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Il Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine nord – ovest del plesso scolastico P. Pirri in Visso, realizzazione parco giochi e installazione recinzione. Richiedente: Comune di Visso ____
(Pr.155/17)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del Comune di Visso, pervenuta in data 29.06.2017 prot. 3267, tendente ad ottenere la prevista autorizzazione ai sensi del D.M. 03.02.1990 e Legge 06.12.1991 n.394 e s.m.i. per la realizzazione delle opere di cui in oggetto;
- Che tale richiesta è relativa alla realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine nord – ovest del plesso scolastico P. Pirri in Visso, realizzazione parco giochi e installazione recinzione ed è composta dalla seguente documentazione: Relazione Tecnica completa di documentazione fotografica; Inquadramento territoriale; Planimetria generale; Planimetria area "A"; Progetto muro di confine – Prospetto; Progetto muro di confine – Sezione; Progetto muro di confine – sezione quotata; Relazione paesaggistica;
- Che i lavori consistono nella demolizione del muro di confine a Nord – Ovest che separa il giardino della scuola dalla proprietà privata, nella realizzazione di un nuovo muro di confine, realizzazione di un parco giochi nel cortile della scuola destinato ai bambini del nido e della materna e adeguamento del giardino pubblico in Via G. Jaja per la fruizione da parte dei bambini della scuola materna ed elementare.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- Che nel dettaglio tale area (sia quella originaria che quella dove avverrà la delocalizzazione) ricade zona "D" di promozione economica e sociale, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), con specificazione della sottozona "D1, in cui gli interventi interessano preminentemente la riqualificazione e la trasformazione di aree urbane" dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di TR (Trasformazione): comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate e tra le attività e gli usi compatibili risultano compatibili quelli UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;
- Che l'area oggetto d'intervento risulta esterna alla rete natura 2000 (ZSC e ZPS);
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."



Considerato Inoltre:

- Che le opere previste nella progettazione, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.
- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;
- Che data la particolare valenza ambientale e paesaggistica dei siti oggetto d'intervento è comunque necessario formulare specifiche prescrizioni e relative misure di mitigazione e compensazione al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali e complessivamente assicurare il rispetto dei luoghi e non alterare in maniera significativa gli stessi.
- Che è infine necessario stabilire un periodo di validità del Nulla Osta, il quale anche in coerenza con quanto disposto dall'art.146, c.4 del D.Lgs.42/2004 e smi (autorizzazione paesaggistica), può essere stabilito per una durata di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente – Servizio Conservazione della Natura – n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di concedere il nulla osta al Comune di Visso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la realizzazione dei lavori di demolizione e ricostruzione del muro di confine nord – ovest del plesso scolastico P. Pirri in Visso, realizzazione parco giochi e installazione recinzione, come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni che eventualmente verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Di stabilire un periodo di validità del Nulla Osta di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico _ Tuccini Paolo